



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO,
L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITÀ ENERGETICA



*Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2019, recante “Definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”;
- VISTO** in particolare, che l'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 successivamente modificato, prevede che la So.G.I.N. S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) e dall'ISIN, definisca una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA, in data 4 giugno 2014, ha emanato la Guida Tecnica n. 29, recante “Criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività” che è stata sottoposta ad un processo di revisione internazionale da parte della IAEA, nonché a una fase di consultazione degli Enti e degli organismi tecnici nazionali interessati;
- CONSIDERATO** che la So.G.I.N. S.p.A., in data 2 gennaio 2015, ha trasmesso al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA (oggi ISIN) la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari incluso in un Parco Tecnologico;
- CONSIDERATO** che la proposta di CNAPI è stata più volte aggiornata dalla So.G.I.N. S.p.A. e che l'ISIN ha validato i risultati cartografici e verificato la coerenza degli stessi con i criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni;

- CONSIDERATO** che, nel frattempo, in attuazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno congiuntamente avviato la procedura per la predisposizione di un Programma nazionale che contiene una panoramica programmatica della politica italiana di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, nell'ambito della quale è stata svolta, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), con la relativa consultazione pubblica e transfrontaliera, e che nell'ambito di tale Programma è stato dato un ruolo centrale alla realizzazione del Deposito nazionale sopra citato;
- VISTO** il DPCM 30 ottobre 2019, con cui è stato approvato il Programma Nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- VISTA** la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 01 aprile 2019, con la quale è stato richiesto alla So.G.I.N. S.p.A. di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;
- CONSIDERATO** che la So.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso all'ISIN, in data 24 giugno 2019, una revisione della proposta di CNAPI (Rev. 6) aderente ai criteri di esclusione presenti nella Guida Tecnica n. 29, e, nella stessa data, una revisione della stessa (Rev. 7) in cui viene simulata l'eliminazione a livello cartografico, nell'ambito delle aree della Rev. 06, di quelle ricadenti in zone definite a rischio sismico 2 dalle Regioni, con l'evidenza che tale elaborazione non si fonda su criteri di esclusione presenti nella Guida Tecnica n. 29, ma deriva dall'applicazione dell'“indicazione di opportunità” socio-ambientale formulata dal MiSE, con la citata nota del 1 aprile 2019;
- CONSIDERATO** che gli esiti delle verifiche e delle valutazioni condotte da ISIN sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12 luglio 2019, riferite ad entrambe le revisioni e con la segnalazione della necessità di verificare che non fossero intervenuti ulteriori aggiornamenti su alcuni *database* non pubblici che mancavano dal 2015;
- CONSIDERATO** che le ultime proposte di CNAPI (Rev.08 e Rev.09), complete dei risultati di questi ulteriori aggiornamenti, sono state presentate dalla So.G.I.N. S.p.A. nel mese di gennaio 2020 e che sono state entrambe validate dall'ISIN, con nota del 5 marzo 2020, senza ravvisare ulteriori rilievi;
- VISTO** che l'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto che i rifiuti radioattivi, a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, dei comandi e degli enti dell'Amministrazione della difesa confluiscono, a titolo definitivo, nel Deposito nazionale e considerato che il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 6 novembre 2020, hanno chiesto all'ISIN di fornire i dati relativi a ciascuna delle tipologie dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto, ove possibile sin d'ora, dei volumi che potrebbero avere all'atto del loro conferimento, al fine di prevedere un corretto dimensionamento del Deposito nazionale;
- VISTA** la nota dell'ISIN, prot. 0007006/U del 10 dicembre 2020, con la quale sono stati forniti i dati e le stime dei quantitativi dei rifiuti radioattivi dell'Amministrazione della difesa e considerato che, come confermato dalla So.G.I.N. S.p.A., tali quantitativi sono ampiamente gestibili all'interno degli spazi dedicati all'interno del Deposito nazionale;
- CONSIDERATO** che la CNAPI, l'ordine di idoneità delle aree sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali ed il progetto preliminare del Parco Tecnologico sono definiti dalla So.G.I.N. S.p.A. a titolo di proposta e che, solo a seguito delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, verrà approvata la Carta nazionale delle aree idonee con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, la So.G.I.N. S.p.A., non è tenuta a trasmettere ai Ministeri competenti la proposta di progetto preliminare per la realizzazione del Parco Tecnologico e la documentazione a corredo dello stesso di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni;

CONSIDERATE la conclusione del procedimento definito dalla legge e la conseguente necessità di provvedere ad esprimere il nulla osta alla pubblicazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., nel rispetto dei criteri di idoneità tecnica indicati dalla legge e con rilievi che tengano conto delle indicazioni di opportunità socio-ambientale già espresse;

SI COMUNICA alla So.G.I.N. S.p.A., con sede legale in via Marsala 51/C - 00185 Roma, che

NULLA OSTA

alla pubblicazione sul sito internet della stessa società:

- della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla So.G.I.N. S.p.A. come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
- dell'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, definito dalla So.G.I.N. S.p.A. nel documento Rev.05 "*Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPP*", tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;
- del progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;
- della documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla So.G.I.N. S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da smaltire, comprensivi di quelli previsti all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

La So.G.I.N. S.p.A. deve evidenziare nella proposta di CNAPI che tutte le aree sono parimenti idonee, dal punto di vista tecnico, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni.

Nella definizione delle caratteristiche socio-ambientali finalizzate all'identificazione dell'ordine di idoneità, la So.G.I.N. S.p.A. dovrà tenere conto anche del criterio della classificazione sismica attuata dalle Regioni, emanata ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, attribuendo alle aree potenzialmente idonee, eventualmente ricadenti in zona sismica 2 secondo la suddetta classificazione regionale, un diverso ordine di priorità a causa della maggiore complessità nella gestione della pianificazione e al controllo del territorio.

La So.G.I.N. S.p.A. è altresì tenuta a dare contestualmente avviso della pubblicazione dei suddetti documenti almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale.

Il presente Nulla Osta è notificato alla So.G.I.N. S.p.A. dalla Direzione Generale per l'Approvvigionamento, l'Efficienza e la Competitività Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico.

Copia del presente Nulla Osta è trasmesso all'ISIN dalla Direzione Generale per l'Economia Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma, li data del protocollo

DIREZIONE GENERALE PER
L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA
COMPETTIVITÀ ENERGETICA

IL DIRETTORE GENERALE
(Rosaria Fausta Romano)

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA
CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Laura D'Aprile)